

Sentenza n. 1349
Registro generale n. 10479 del 2005
Udienza pubblica del 6 novembre 2006 (n. 5 del ruolo)

40789/06

REPUBBLICA ITALIANA

GIEMME NEW s.r.l.

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale



Composta dai Signori:

Dott. Giorgio Lattanzi

1. Dott. Bruno Oliva

2. Dott. Giovanni Conti

3. Dott. Domenico Carcano

4. Dott. Giorgio Fidelbo

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Catanzaro nei confronti di E.V. n. a (omissis) il
(omissis)

avverso la sentenza in data 6 dicembre 2004 della Corte di
appello di Catanzaro

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Enrico Delehay, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro
confermava la sentenza in data 20 febbraio 2003 del Tribunale di
Crotone, sezione distaccata di Strongoli, appellata dal pubblico
ministero, con la quale E.V. era stato assolto dal
reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p. (capo A) perché il fatto

99

non sussiste, e dal reato di cui all'art. 572 c.p. (capo B) perché il fatto non costituisce reato.

A seguito di querela in data 10 novembre 2000, con la prima imputazione si addebitava all' [E.] di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie [P.C.] e alla figlia minore [R.] con la seconda, di avere maltrattato la moglie con ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrità fisica.

Rilevava il Tribunale, sulla base delle testimonianze della persona offesa, della figlia [R.] e del m.llo [S.L.] quanto al primo reato, che la Panebianco aveva un reddito come collaboratrice domestica, con il quale provvedeva al sostentamento dei figli, e che comunque l'imputato aveva sempre provveduto a fornire alla famiglia quanto necessario, secondo le sue possibilità economiche; quanto al secondo, che i maltrattamenti denunciati erano stati in realtà episodi sporadici, e in parte causati dai continui dissidi tra i coniugi circa l'educazione religiosa dei figli, che la [P.] testimone di Geova, impartiva secondo la propria fede, in contrasto con il marito.

Nel suo atto di appello, il pubblico ministero si doleva della assoluzione dell'imputato con riferimento al solo capo B, osservando che il Tribunale, nell'escludere la responsabilità penale dell'imputato con riguardo al reato di maltrattamenti, si era basato sulle sole dichiarazioni della [P.] senza considerare quelle della figlia [R.] dalle quali si ricavava con certezza l'esistenza dei denunciati maltrattamenti.

Ad avviso della Corte di appello, la sentenza di primo grado non meritava le censure dedotte, posto che i provati episodi di percosse da parte dell'imputato nei confronti della moglie, verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche alla relazione extraconiugale che aveva l' [E.] non erano riconducibili a un'unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l'integrità fisica e morale della congiunta al fine di avvirla e di sopraffarla, ma erano espressione reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti.

Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 572 c.p., osservando che le risultanze processuali, tra cui in particolare la insospettabile testimonianza di [E.R.] davano prova di una situazione di sistematica violenza fisica e morale da parte dell'imputato nei confronti della moglie, nella quale andava inquadrata, oltre alla serie di

99

reiterate percosse, anche la ostentata relazione adulterina intrattenuta dall' **E.**

Ai fini del dolo richiesto dal delitto in esame, non occorre del resto la dimostrazione di un programma criminoso in capo all'agente, bastando la coscienza e volontà di commettere una serie sistematica di atti lesivi della sfera fisica e morale del soggetto passivo.

Diritto

Osserva la Corte che il ricorso inammissibile, in quanto introduce censure in punto di fatto della sentenza impugnata nel giudizio di legittimità.

Secondo l'Ufficio ricorrente le risultanze processuali dimostravano la sussistenza di sistematiche violenze fisiche e morali cui l'imputato sottoponeva la moglie, con un dolo di continua vessazione e prevaricazione della congiunta. Ciò si ricaverebbe in particolare dalla testimonianza della figlia

R.

Non è questo, però, che i giudici di merito, sia in primo sia in secondo grado, hanno accertato.

In entrambe le sentenze si è pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell'apprezzamento di condotte violente e offensive dell'imputato nei confronti della moglie non riconducibili a un carattere di abitudine né collegabili a un dolo unitario di vessazione.

Si è ritenuto, sulla base di una valutazione delle risultanze processuali che non spetta a questa Corte rivisitare, che siffatte condotte fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi derivante sia dalla diversa religione praticata dalla **P.** sia, soprattutto, dalla relazione adulterina intrattenuta dall' **E.** che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione dal marito; e in tale clima andavano collocati gli episodi di percosse di cui aveva parlato la figlia

R.

Trattandosi di valutazioni non eccepibili sotto il profilo sia logico sia giuridico, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso addì 6 novembre 2006.

Il Consigliere estensore

Depositato in Cancelleria

14 DIC. 2006

IL CANCELLIERE C1 SUPER

Il Presidente

IL CANCELLIERE SUPER C1

Lidia Scalfi



[Handwritten signature]